

4 725/9



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 12980/2008
N. 12980/2008
N. 12980/2008
Data: 19.02.2006
Gggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DANNI

Il Giudice di Pace di Barra, Avv. Ignazio Muni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12980/2008 R. G. contenzioso, vertente

TRA

Franco [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Aviglione, n. 74/E, presso lo studio dell'avv. Andrea GAUDINO e dell'avv. p. Gabriele CUOMO dai quali è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Salaria, n. 1021, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] dello studio legale [REDACTED] in Milano, alla Via [REDACTED] come da procura in atti, unitamente all'avv. [REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto : inadempimento contrattuale e risarcimento danni.

Conclusioni : come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio la società SKY Italia s.r.l., esponendo:

1. di avere stipulato con la società convenuta idoneo contratto per la pay-tv distinto dal numero cliente [REDACTED] il quale consentiva – tra l'altro – di assistere alla gare dei campionati italiani di calcio di serie "A", "B" e "C";
2. che il giorno 19.02.2006, in occasione della partita del campionato di serie "C1" disputata tra la Juve Stabia ed il Napoli, il segnale video risultava essere oscurato con conseguente impossibilità per il medesimo sig. [REDACTED] di assistere a tale competizione sportiva;

3. che senza riscontro richiedeva il risarcimento dei danni subiti alla SKY Italia s.r.l.

Tanto premesso, il sig. [REDACTED] chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società convenuta per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarsi la medesima SKY Italia s.r.l. al risarcimento dei danni tutti, anche esistenziali, subiti.

SKY Italia s.r.l. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.

Ammissa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 22.09.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va affermata la proponibilità e la procedibilità della domanda attorea, avendo il sig. [REDACTED] provato documentalmente di avere inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera n. 182/2002 Cons., la quale, all'art. 3, prevede che *"gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazione, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato, o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio"*: ne consegue che tale disposizione non è applicabile al caso in esame.

Nel merito la domanda proposta dal sig. [REDACTED] è fondata e va, pertanto, accolta.

Ed invero, l'attore ha compiutamente dimostrato, sia a mezzo della documentazione prodotta in atti che a mezzo della testimonianza resa dal sig. [REDACTED] tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti a fondamento della propria pretesa giudiziale e, dunque, il grave inadempimento contrattuale nel quale è incorsò la convenuta SKY Italia s.r.l., tale da giustificare la condanna della medesima società al risarcimento dei danni, anche esistenziali, cagionati all'istante: danni che appare equo quantificare, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in € 500,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P. Q. M.



Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta e dichiara il grave inadempimento della SKY Italia s.r.l. in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto meglio descritto in premessa e per l'effetto condanna la medesima SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2. condanna la società SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, con attribuzione in favore dell'avv. Adrea GAUDINO dichiaratosi anticipatario, delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 441,95, di cui € 46,48 per spese vive, € 291,00 per diritti, € 60,60 per onorari ed € 43,87 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex lege, tra le parti.

Così deciso in Napoli, 22.09.2009.

Il Giudice di Pace

Avv. Ignazio Muni

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - SARRA

Depositato in Cancelleria

Oggi, 17 NOV 2009

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3

M. Cristina Filosa